

Codice Civile

Libro Quarto: Delle obbligazioni

Titolo II: Dei contratti in generale

Capo I: Disposizioni preliminari

Art. 1321 Nozione

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1322 Autonomia contrattuale

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti

Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali

Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (1334, 1414).

Capo II: Dei requisiti del contratto

Art. 1325 Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:

l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);

la causa (1343 e seguenti);

l'oggetto (1346 e seguenti);

la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).